



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 - CAP 42027

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE COPIA

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

n. 5 del 16/02/2017

Oggetto: **IUC-COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - ALIQUOTE TASI 2017 E NORME REGOLAMENTARI. APPROVAZIONE.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **20,30** nella Sala della Rocca, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. COLLI PAOLO nella sua qualità di Sindaco.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:

COLLI PAOLO	Presente
LUCARELLI OTTORINO	Assente
MINARDI DANIELA	Ass. giust.
FRIGGERI ANDREA	Ass. giust.
ZAVARONI CATERINA	Presente
ZAMBELLO STEFANIA	Presente
BALDI NANDA	Presente
GIROLDINI ILLER	Presente
ANGIANI GIULIO	Presente
FERRARI BARBARA	Presente
PELLICELLI MARCELLO	Presente
ANGHINOLFI PATRIZIA	Presente
FICO GIUSEPPE	Presente
MEGNA ELISA LUIGINA	Ass. giust.
CALDINI MAURO	Presente
MONTANARI ELENA	Presente
DELMONTE GABRIELE	Assente

Ne risultano presenti n.12 e assenti n. 5

Assessori non Consiglieri:

GHIRELLI GIANCARLO	Presente
FINETTI ALESSANDRA	Presente
GOLINELLI DANIELE	Presente
MARCHETTI ANGELA	Presente

Assiste il Dott. IACCHERI ELISA Vice Segretario Comunale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

Per la trattazione della presente proposta di deliberazione si richiama quanto riportato al punto 3 dell'odg.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 21.04.2016 avente ad oggetto **“IUC-componente TASI (tributo sui servizi indivisibili) - aliquote TASI 2016 e norme regolamentari. Approvazione”**;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- il comma **639** in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- i commi da 669 a 688 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diverse disposizioni in materia di TASI;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) ed in particolare i seguenti commi:

- comma 14:
 - lett. A): aggiungendo al comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 le parole “escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”, elimina di fatto la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare ad eccezione dei cosiddetti immobili di lusso;
 - lett. B): sostituendo il comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 viene a precisare che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, così come definita ai sensi dell'imposta municipale unica di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, escluse quelle di categoria A/1, A/8 e A/9;
 - lettera C): interviene sul comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, stabilendo che “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”;
 - lettera D): integrando il comma 681 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 sancisce che “nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015” in caso di mancata determinazione della predetta percentuale, l'ammontare complessivo del tributo dovrà essere versato nella misura del 90% dal titolare del diritto reale e del 10% dall'utilizzatore;
 - lettera E): modificando il comma 688 dell'art. 1, della legge n. 147/2013, anticipa al 14 ottobre il termine, ora “perentorio”, entro cui i Comuni devono inviare le delibere di variazione al Ministero delle Finanze, ai fini della pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre (data invariata);
- Commi da 21 a 24 i quali stabiliscono che a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni, ed elementi strutturalmente connessi), escludendo dalla stima diretta i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”.

Per la determinazione della rendita dei fabbricati di categoria D) ed E), i soggetti interessati possono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura DOCFA. Limitatamente al 2016, la rideterminazione delle rendite catastali operata in virtù degli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento Imu/Tasi in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011;

- **VISTO** l'art. 1, comma 42, della L. 11.12.2016 n. 232 il quale, modificando il comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali, rispetto ai limiti deliberati per il 2015;

VISTI:

- il comma **702** dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che conferma l'applicazione alla IUC dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il comma 454 dell'art. 1 della L. n. 232/2016 che ha differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 28 febbraio 2017;
- l'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016 n. 244, il quale, abrogando il comma 454 dell'art. 1 della L. n. 232/2016, ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 31 marzo 2017;

RICHIAMATA la delibera di C.C. in data odierna relativa ad approvazione aliquote IMU 2017 e Norme Regolamentari, confermando quanto disposto per l'anno 2016;

CONSIDERATO CHE la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:

- che il gettito Tasi è diretto alla copertura (nella misura che si attesta attorno al 28,36%) del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dalla programmazione pluriennale 2017-2019 e dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2017:

quota parte dei servizi	quota coperta TASI
ii SERVIZI ISTITUZIONALI	50.000,00

ù SERVIZI DI POLIZIA LOCALE (compresi nel trasferimento all'Unione Val d'Enza)	128.700,00
ù SERVIZI GENERALI	80.000,00
ù SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA	101.300,00
per complessivi	360.000,00

RITENUTO di confermare per l'anno 2017 e relativamente alle fattispecie imponibili, le aliquote e norme regolamentari per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi - IUC) già adottate per l'anno 2016;

RITENUTO pertanto di applicare la TASI solo agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, fattispecie queste non soggette ad Imu, nonché ai fabbricati appartenenti alle categorie catastali D/1 e D/7, in relazione ai quali è fissata l'aliquota IMU nella misura base (0,76%), in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

CONSIDERATO CHE relativamente ai fabbricati di categoria catastale D/1 e D/7 l'aliquota TASI pari allo 0,24% è interamente deducibile sia dal reddito di impresa che dall'IRAP;

RITENUTO, conseguentemente, di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi - IUC) per l'anno 2017:

PROSPETTO ALIQUOTE 2017

0,24 per cento	FABBRICATI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI D/1 E D/7
0,1 per cento	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA
0,1 per cento	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
0 per cento	PER TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE IMPONIBILI DIVERSE DA QUELLE SOPRA ELENCAE.

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI (confermative in vigore anno 2016).

Art. 1 – La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, così come definita ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

Art. 3 - Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore (occupante/utilizzatore) nella misura del 30% dell'imposta complessiva; la restante parte, cioè il 70% è a carico del possessore (titolare del diritto reale).

Art. 4 - Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno.

Art. 5 - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17.

Art. 6 – Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.

Art. 7 – Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme inferiori a € 2,50 di imposta annua complessiva;

Art. 8 - Il tributo Tasi è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

Art. 9 – Le presenti norme regolamentari si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

PRECISATO che il rinvio a riferimenti normativi si intende effettuato in modalità dinamica;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che non si ritiene necessario il parere favorevole del Revisore Unico, ai sensi dell'art. 239 c.2 n.7 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di delibera non modificativa di disposizioni regolamentari in tema di tributi locali già approvate;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

CONSIGLIERI PRESENTI - N. 12

VOTI FAVOREVOLI - N. 10

VOTI CONTRARI - N. 2 - Consiglieri Elena Montanari del Gruppo Forza Italia-NCD e Mauro Caldini del Gruppo Movimento Cinque Stelle

DELIBERA

1. di approvare le aliquote e le norme regolamentari come precisato in parte narrativa, ai fini dell'applicazione della Tasi-IUC per l'anno 2017, dando atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 42 Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017);

2. di dare mandato al funzionario responsabile di provvedere alla pubblicazione del presente atto a norma del comma 688 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147;

IL CONSIGLIO COMUNALE

IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione, per gli atti conseguenti, riferiti all'iter di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

CONSIGLIERI PRESENTI - N. 12

VOTI FAVOREVOLI - N. 10

VOTI CONTRARI - N. 2 - Consiglieri Elena Montanari del Gruppo Forza Italia-NCD e Mauro Caldini del Gruppo Movimento Cinque Stelle

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Oggetto: **IUC-COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - ALIQUOTE TASI 2017 E NORME REGOLAMENTARI. APPROVAZIONE.**

Parere del Responsabile del Settore/ U.O. proponente,
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto, si dà _____ **PARERE FAVOREVOLE** _____ in ordine alla regolarità tecnica.

Montecchio Emilia, il 04-02-2017

Il Responsabile del Settore/U.O.
F.to FILIPPI ROBERTA

Note:

Oggetto: IUC-COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) -
ALIQUTE TASI 2017 E NORME REGOLAMENTARI. APPROVAZIONE.

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto, si dà _____PARERE FAVOREVOLE_____ in ordine alla
regolarità contabile.

Montecchio Emilia, il 06-02-2017

*Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to FILIPPI ROBERTA*

Note:

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to COLLI PAOLO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. IACCHERI ELISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 28-02-2017.

Montecchio Emilia, il 28-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. IACCHERI ELISA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Montecchio Emilia, il 28-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. IACCHERI ELISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

() E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

() E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 28-02-2017 giorno
di pubblicazione (art. 125, D.Lgs 267/2000).

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 09-03-2017

() Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, co.4, D.Lgs 267/2000).

() Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co.3, D.Lgs 267/2000).

Montecchio Emilia, il 09-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. IACCHERI ELISA

